



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Costa Masnaga

Via Guglielmo Marconi - 23845 Costa Masnaga (LC)

Tel: 031 855191 - C.F. 82001780137

E-mail: lcic815003@istruzione.it Posta certificata: lcic815003@pec.istruzione.it

Sito web: www.icscostamasnaga.edu.it



Costa Masnaga, 9 dicembre 2022

Circolare interna n. 39

**AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DI COSTA MASNAGA**

OGGETTO: VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Il regolamento sulla valutazione (DPR n. 122 del 22.06.2009) prevede che "... *ai fini della validità dell'anno scolastico ... per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato***". La presenza a scuola è, infatti, condizione indispensabile affinché gli insegnanti possano effettuare la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

Per l'anno scolastico 2022/23 il **monte ore annuale** delle lezioni nella scuola secondaria di I grado di Costa Masnaga è pari a **1.004 ore**. Il numero complessivo di ore di frequenza necessarie per il riconoscimento della validità dell'anno scolastico sarà pertanto pari a **753 ore** e le **assenze consentite** non dovranno superare i **44 giorni**, ovvero **251 ore** effettive.

Secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 7 del Regolamento sulla valutazione, il nostro istituto applicherà per casi straordinari e debitamente documentati le seguenti deroghe al limite minimo di presenza:

- » gravi motivi di salute
- » terapie e/o cure programmate
- » visite specialistiche ospedaliere e day hospital
- » motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie e lutti in famiglia, ...)
- » partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
- » adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo
- » ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.

Si ribadisce che "*Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo*" (art. 14, comma 7).

Si coglie l'occasione per comunicare che la **fine del I quadrimestre** è stata fissata per **sabato 28 gennaio 2023**.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Chiara Giraudò

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005